



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di legge n. 92/XII di iniziativa del Consigliere regionale Pasqualina Straface,
recante:
«Istituzione del Parco marino regionale “Secca di Amendolara”».**

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to On. Pietro Raso

Relazione descrittiva

Con la presente proposta di legge la Regione Calabria prevede l'istituzione del Parco marino regionale “Secca di Amendolara”. L'intervento regionale rientra in una strategia di azioni finalizzate a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Calabria.

Contesto normativo Comunitario

La rete Natura 2000 è uno dei principali strumenti dell'Unione europea per il mantenimento della biodiversità. La rete è costituita da siti di interesse comunitario (SIC), che a loro volta vengono designati dagli Stati membri quali zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE, o quali zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva Uccelli 2009/147/CE.

In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della Direttiva Habitat (92/43/CE) la Regione Calabria ha concluso l'iter di designazione a Zone speciali di conservazione (ZSC), e contestualmente ha individuato gli Enti Gestori (DGR n. 227 della seduta del 29 Maggio 2017) affidando al Comune di Amendolara il SIC Codice IT9310053 “Secca di Amendolara”:

Nello specifico, la Direttiva Habitat con la costituzione della Rete Natura 2000 intende contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante il mantenimento/ripristino degli habitat, della flora e della fauna selvatica (inclusi negli Allegati) in uno “stato di conservazione soddisfacente”. Tale obiettivo viene perseguito attraverso due approcci specifici ed integrati:

- adottare misure mirate che possano garantire il mantenimento delle dinamiche popolazionali e degli equilibri ecosistemici, tali da assicurare, almeno sul medio periodo, uno stato di conservazione soddisfacente ad habitat e specie di interesse comunitario;
- tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Per la realizzazione di tali approcci e per il raggiungimento del suddetto obiettivo, la Direttiva Habitat individua 4 principali strumenti:

- 1) la costituzione di una rete di siti finalizzati a proteggere habitat e specie di cui agli Allegati I e II (artt. 3-10);
- 2) l'applicazione di una rigorosa tutela su tutto il territorio delle specie di cui all'Allegato IV (artt. 12-13);
- 3) l'applicazione di misure che rendano compatibili le attività di prelievo con la conservazione delle popolazioni delle specie di cui all'Allegato V (artt. 14-15);
- 4) la realizzazione di programmi di monitoraggio sullo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e l'elaborazione periodica di un report contenente (ogni 6 anni) tutte le informazioni relative alle attività svolte (artt. 11 e 17).

L'articolo 6, paragrafo 1, definisce le Misure di conservazione che è necessario adottare per le zone speciali di conservazione: “gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti”. Le relazioni degli Stati membri menzionate nell'articolo 17 devono, in particolare, contenere informazioni sulle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché una valutazione dell'impatto di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II.

Nel momento in cui un sito di importanza comunitaria (SIC) viene designato come zona speciale di conservazione (ZSC) insorge automaticamente l'obbligo di applicare l'articolo 6, paragrafo 1, perché tutte le altre misure di cui all'articolo 6, ivi compreso il dovere di prevenire un ulteriore degrado (articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4).

L'attuazione dell'articolo 6 è la principale misura a disposizione, nel quadro della direttiva, per mantenere e/o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, i tipi di habitat di cui all'allegato I. (Sito Web Commissione Europea, s.d.)

In sintesi, tali obiettivi di conservazione vengono perseguiti attraverso due approcci specifici ed integrati:

- adottare misure mirate che possano garantire il mantenimento delle dinamiche di popolazione e degli equilibri ecosistemici, tali da assicurare, almeno sul medio periodo, uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

La Commissione Europea, nel valutare lo stato di avanzamento della designazione delle ZSC e l'introduzione delle Misure di Conservazione necessarie, ha aperto il Caso EU Pilot 4999/13/ENVI – “Designazione delle Zone speciali di conservazione”, e successivamente la procedura d'infrazione 2015/2163 per la mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei “Siti di Importanza Comunitaria”. Attualmente, pertanto, l'Italia si trova in infrazione nei confronti della Com. Europea per mancato completamento della designazione dei siti nella rete Natura 2000, mancata adozione di adeguate misure di conservazione previste dalla direttiva entro la scadenza prefissata.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, impegna gli stati membri a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati entro il 2030. Tra gli obiettivi principali per salvaguardare la biodiversità e combattere i cambiamenti climatici vi è quello di proteggere il 30% delle aree terrestri e marine di tutto il mondo (Obiettivo 30x30).

Contesto normativo Regionale

In Calabria ci sono 178 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati in ambito regionale ai sensi delle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, di cui 152 in ambiente terrestre e 26 in ambiente marino costiero designati dal DM 03/04/2000. In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della Direttiva Habitat (92/43/CE) la Regione Calabria ha concluso l'iter di designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC), e, contestualmente, ha individuato gli Enti Gestori (DGR n. 227

della seduta del 29 maggio 2017) affidando al Comune di Amendolara il SIC Codice IT9310053 “Secca di Amendolara”.

Gli Enti gestori hanno un ruolo centrale per la gestione delle aree ZSC e la conservazione degli habitat e le specie di interesse comunitario presenti al loro interno. Inoltre, avranno il compito di verificare l’attuazione delle Misure di Conservazione approvate dalla Regione e pianificare le attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

A livello regionale con l’attuazione della legge n° 10/2003 “Norme in materia di aree protette” viene individuato il sistema integrato delle aree protette, articolate in parchi naturali, riserve naturali, oasi, parchi pubblici e giardini botanici, monumenti naturali, corridoi ecologici, continui, discontinui e tematici. In conformità alla legge regionale 10/2003, i siti d’interesse comunitario individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria. In sintesi, e in accordo con la legge quadro nazionale sulle aree protette n°394 del 06/12/91:

- viene identificato e riconosciuto il patrimonio naturale specificando le finalità di conservazione, valorizzazione e promozione di attività storiche locali e di educazione ambientale, garantendo la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali;
- vengono introdotte e classificate le aree naturali protette;
- vengono stabilite misure di incentivazione a favore dei comuni e delle comunità delle provincie e dei territori che ospitano parchi e aree protette;
- viene definita la zonizzazione dei parchi secondo i diversi gradi di protezione previsti.

Con D.G.R. n. 845 del 21.12.2010 recante “Approvazione Strategia Regionale per la biodiversità” ha dato attuazione all’invito del Consiglio Europeo di far diventare la biodiversità una priorità nei processi di pianificazione regionale. Infatti, ha elaborato la Strategia Regionale per la Biodiversità in cui si collocano gli impegni che intende assumere per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020 e favorire la necessaria unità di integrazione tra gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi di conservazione dell’ambiente, intesi come interagenti e inseparabili. La strategia della biodiversità costituisce uno strumento di integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche regionali di settore, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Strategia Europea per la Biodiversità.

Con la legge regionale n° 24 del 16 maggio 2013 è stato istituito l’Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro. A questo sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di: “Riviera dei Cedri, Baia di Soverato, Costa dei Gelsomini, Scogli di Isca, Fondali di Capocozzo – S. Irene – Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano – Tropea”.

Con DGR n. 72 del 15/05/2020 la Regione Calabria ha adottato il PAF (Quadro delle Azioni Prioritarie) per Natura 2000 per il periodo 2021-2027, che prevede l’attivazione di misure di vigilanza, di monitoraggio, di completamento della mappatura e censimento di habitat e specie di interesse comunitario, di sensibilizzazione e di valorizzazione dell’offerta turistica sostenibile, nonché Misure specifiche per il mantenimento degli habitat e delle specie (Posidonia oceanica,

Coralligeno, Caretta caretta, Delfini etc.), agendo sulla pesca professionale, sul diporto, sulla marine litter.

Contesto ambientale della Secca di Amendolara

La ZSC IT9310053 “Secca di Amendolara” ricade in un tratto di mare al largo della costa del Comune di Amendolara Marina (CS), nell’area nota come Secca di Amendolara, localizzata tra le regioni Calabria, Puglia e Basilicata nel Golfo di Taranto (Mar Ionio settentrionale), nel compartimento marittimo di Crotona. La ZSC in questione ha complessivamente un’area di 611 ha, una profondità compresa tra -19 e -40m.

La secca si trova a largo della foce del Fiume Crati e, probabilmente, corrisponde ai resti di un’antica isola sommersa per erosione. In alcune carte nautiche, risalenti al XVII-XVIII secolo, viene evidenziato un isolotto denominato Monte Sardo. La secca è costituita da scogli a fondale coralligeno che si elevano da una piattaforma costituita principalmente da fango e sabbia fino a circa 27 metri dalla superficie, cima dello scoglio più alto. Il banco di Amendolara è un’estensione sottomarina della cintura frontale appenninica. Insieme ai più piccoli banchi di Rossano e Cariati, forma l’area sommitale della dorsale di Amendolara, che si estende per oltre 80 km a sud-est della costa ed è dovuta alla crescita di pieghe attive legate alle faglie.

La descrizione ufficiale del SIC riporta la presenza di ampie praterie di Posidonia oceanica (habitat prioritario identificato con il codice 1120) in buono stato di conservazione. La Posidonia oceanica costituisce uno degli habitat più importanti e rappresentativi del Mediterraneo, tutelata sia dalla Direttiva Habitat che dal protocollo ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea). Inoltre, è inserita nel Programma di banquette, che nel periodo autunnale ed invernale si distribuiscono ampiamente lungo la costa, formando depositi alti anche diversi metri, che svolgono un ruolo ecologico molto importante nel contenimento dei fenomeni erosivi della fascia costiera. Molte altre specie sono state identificate nell’area, tra cui gorgonie (Eunicella cavolini) inserite nella red list stilata dalla IUCN e Pinna nobilis, specie endemica ed il più grande bivalve del Mediterraneo secondo la red list della IUCN in pericolo critico di estinzione.

In uno studio condotto nel 2009 nell’area del golfo di Taranto è stato dimostrato come questa zona possa rappresentare un importante sito nursery per alcune specie di interesse alieutico e conservazionistico come Nephrops norvegicus (scampo), Aristaeomorpha foliacea (gambero rosso) e Eledone cirrhosa (moscardino bianco) per le quali sono stati riscontrati, se pure con una certa variabilità temporale, elevate densità nei pressi del banco dell’Amendolara.

Recenti indagini condotte dal gruppo di ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Amendolara, diretta dal Dott. Silvio Greco, hanno evidenziato la presenza, nel sito, di banchi di corallo rosso e corallo nero, mai rinvenuti prima nel Mar Ionio. È una grande opportunità che potrà innescare un meccanismo virtuoso che porta a sviluppare intorno a questo sito tutta l’industria del turismo che in altre parti lavora molto.

La secca di Amendolara rappresenta uno dei pochi seamount del Mediterraneo, vere e proprie montagne sottomarine su fondale piatto, che generano condizioni oceanografiche, fisiche e biologiche del tutto particolari, i cui effetti sul plancton, sul bentos e sulla fauna ittica sono ancora da studiare, ma che certamente rappresentano dei siti sink (sorgente) per le acque circostanti.

Proposta di istituzione del Parco Marino Regionale “Secca di Amendolara”

Premessa

Tra le politiche conservazionistiche attuate dalla Comunità Europea la rete Natura 2000 costituisce la struttura portante degli sforzi di conservazione. Attualmente, però, meno del 40% dei siti marini dispone di piani di gestione, e molti siti Natura 2000 non hanno misure di conservazione effettive. L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva Habitat prevede l'applicazione di appropriate misure di conservazione e all'occorrenza appropriati piani di gestione conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat o specie da tutelare entro sei anni dall'approvazione dalla Commissione Europea come sito di importanza comunitaria. L'Italia si trova in infrazione nei confronti della comunità Europea in quanto non sono state adottate le adeguate misure di conservazione previste dalla direttiva entro la scadenza prefissata. È quindi necessario colmare tempestivamente questo divario e stabilire ed attuare le misure di conservazione adeguate alle varie zone speciali di conservazione. L'istituzione del Parco marino regionale “Secca di Amendolara” permetterebbe di perseguire gli obiettivi stabiliti dalle Direttive Comunitarie (Direttiva Natura 2000, Direttiva per la Strategia Marina), rendendo attuabili ed effettive le Misure di Conservazione e, pertanto, contribuendo all'uscita dello Stato dalla Procedura di Infrazione.

Il Parco marino regionale “Secca di Amendolara” costituirebbe il soggetto attuatore delle Azioni, delle Misure di Conservazione e dei Monitoraggi richiesti dalla Direttiva Natura 2000 nelle ZSC e programmati nel PAF 2021-2027, e permetterebbe di avviare una gestione concreta di un sito che per ricchezza e particolarità degli habitat e delle specie presenti merita l'istituzione di un'Area Marina protetta nazionale.

Il Parco marino regionale “Secca di Amendolara”, inoltre, costituirebbe un'opportunità di valorizzazione delle peculiarità ambientali del sito ed un volano per la valorizzazione turistica dell'area.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone, pertanto il testo di legge, composto di 9 articoli, per come di seguito descritti:

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Istituzione del Parco marino regionale “Secca di Amendolara”

Di seguito si specificano in apposite tabelle per come sotto riportate le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l’individuazione e la classificazione delle spese indotte dall’attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

La presente proposta, considerati gli interventi di gestione e valorizzazione sul territorio del Parco marino regionale trova copertura a valere delle risorse di cui all’art. 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) Capitolo U9090501701 inerente “spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021 n. 5) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese a giustificazione della copertura economica che si ritiene necessaria, si allega alla presente una dettagliata relazione. Per come specificato nella tabella che segue

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Proposta di legge:

Istituzione del Parco marino regionale “Secca di Amendolara”

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Con la presente proposta di legge la Regione Calabria prevede l’istituzione del Parco marino regionale “Secca di Amendolara”. L’intervento regionale rientra in una strategia di azioni finalizzate a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Calabria.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;

- b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
- d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

La gestione del Parco marino “Secca di Amendolara” è demandata all’Ente per i Parchi marini regionali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. La Regione Calabria sostiene solo le attività di cui all’articolo 3 della presente legge, attraverso l’erogazione di un contributo annuale a favore dell’ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio. Detto contributo partirà dall’anno 2023, perché, considerato l’arco temporale rimasto a disposizione per l’anno 2022, nessuna attività verrà realizzata nel corso di detto anno.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari - Elementi e criteri
Art.1	L’articolo specifica la denominazione del Parco e rimanda alla legge n. 10 del 2003 per la classificazione, pertanto non ne derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 2	La gestione è demandata all’Ente per i Parchi marini regionali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Calabria.
Art.3	Euro 100.000,00 trova copertura a valere delle risorse di cui all’art. 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024. Nello specifico le risorse in questione consentono il perseguimento delle finalità della legge e specificatamente: <ul style="list-style-type: none">a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio
Art. 4	L’articolo indica la perimetrazione in scala 1:25.000 del Parco. Essendo tale perimetrazione già allegata alla proposta di legge, non ne derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5	La gestione è demandata all’Ente per i Parchi marini regionali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Calabria.
Art. 6	L’articolo indica gli strumenti di pianificazione del Parco demandandone la predisposizione al Soggetto gestore. Nessun onere a carico del bilancio regionale.
Art. 7	L’articolo specifica l’applicazione nel perimetro del Parco, di norme già esistenti previste dalla legge n 10/2003, pertanto non ne derivano oneri per il bilancio regionale.
Art. 8	L’articolo specifica gli oneri gravanti sul bilancio regionale e ne indica l’entità ed allocazione.
Art. 9	L’articolo riguarda l’entrata in vigore della Legge e non comporta oneri.

Totale euro 100.000,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Missione/Programma /capitolò	Anno2022	Anno2023	Anno2024	Totale
Missione 09, Programma 05 (U.09.05) capitolo U 9090501701 inerente “spese per la gestione dei parchi naturali regionali e delle risorse naturali regionali – trasferimenti correnti ad amministrazioni locali (art. 26 della legge regionale 23.04.2021 n. 5)”	0	100.000	100.000	
Totale				200.000

Proposta di legge recante:

“Istituzione del Parco marino regionale “Secca di Amendolara”

Art. 1

Istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara"

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette), è istituito il Parco marino regionale "Secca di Amendolara", di seguito denominato Parco.
2. Il Parco è classificato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. n. 10/2003, come parco marino.

Art. 2

Descrizione dell'area

1. Il Parco marino “Secca di Amendolara” è un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese e interessa l'area prospiciente i Comuni di Amendolara, Trebisacce e Villapiana, nella Provincia di Cosenza.
2. La secca si trova a largo della foce del Fiume Crati ed è costituita da scogli a fondale coralligeno che si elevano da una piattaforma costituita principalmente da fango e sabbia fino a circa 27 metri dalla superficie, cima dello scoglio più alto. Il banco di Amendolara è un'estensione sottomarina della cintura frontale appenninica. Insieme ai più piccoli banchi di Rossano e Cariati, forma l'area sommitale della dorsale di Amendolara, che si estende per oltre 80 km a sud-est della costa ed è dovuta alla crescita di pieghe attive legate alle faglie.

Art. 3

Finalità del parco

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
 - a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
 - b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
 - d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
 - e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4

Perimetrazione

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5

Gestione del parco

1. La gestione del Parco è demandata all'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).

Art. 6

Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli articoli 18, 19 e 21 della l.r. n. 10/2003:

- a) piano per il parco;
- b) regolamento del parco;
- c) piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del piano del parco, che è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali di cui all'articolo 9 della l.r. 24/2013, è disciplinata dagli articoli 10 e 18 della l.r. n. 10/2003.

3. Il regolamento del parco, redatto ai sensi dell'articolo 19 della l.r. n. 10/2003, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente per i Parchi marini regionali contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il piano pluriennale economico e sociale è elaborato ai sensi dell'articolo 21 della l.r. n. 10/2003, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie e i finanziamenti.

Art. 7

Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco e del regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla l.r. n. 10/2003, fatte salve le disposizioni più

restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. n. 10/2003, le seguenti regolamentazioni:

- a) regolamentazione dell'attività subacquea;
- b) regolamentazione della pesca;
- c) regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.

2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'articolo 3 della presente legge, attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.

3. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere delle risorse di cui all'art. 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.

4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

(segue Allegato)

Proposta di legge n. 92/XII di iniziativa del Consigliere regionale Pasqualina Straface, recante:
«Istituzione del Parco marino regionale "Secca di Amendolara"».

